concessione. Il contratto deve farsi necessariamente in questo modo, altrimenti non è contratto; tutti i contratti che si sono fatti sono subordinati per necessità a questa condizione, e posso citare per prova la concessione di una vastissima zona acquea, che si fece a Posilipo, dove la concessione fu protratta per più di 30 anni.

Però si dice: mentre la legge marittima provvede ampiamente a questo, rimane a provvedersi alla concessione degli stagni e dei laghi. Ora io credo che questi laghi appartengano, non al demanio pubblico, ma al patrimonio dello Stato, ed ignoro se vi sia una legge limitativa alla facoltà del Governo di darli in concessione per un tempo non limitato, certamente limitato a 99 anni, ma ad un tempo abbastanza lungo perchè l'impresa possa fare il suo corso ed ottenere i risultati sperabili dall'esercizio di questa industria.

Quindi mi unisco all'onorevole Pierantoni che propone la soppressione di quelle parole, che mi sembrano perfettamente inutili.

Risponderò due parole all'onorevole Varè, il quale vorrebbe cancellato addirittura dal Codice della marina mercantile tutto quello che riguarda la pesca. Ma, onorevole Varè, la pesca si fa sopra i bastimenti, si fa dagli uomini di mare; come vuole allora escludere la competenza del Codice della marina mercantile? Parmi che siano invece queste leggi che invadono il campo naturale del Codice della marina mercantile.

VARÈ. (*Della Giunta*) Abbiamo fatto ieri questa discussione.

RANDACCIO. Ugualmente farei osservare che le questioni del mare territoriale, della definizione del lido e della spiaggia, pure accennate dal Codice civile, sono argomento proprio del Codice della marina mercantile, e riceveranno maggiormente il loro sviluppo nel progetto di riforma del Codice stesso.

Ora, quando si tratta di concessioni temporanee di questi spazi di acqua e di spiaggia, naturalmente è il Codice della marina mercantile che deve provvedere, e non la legge sulla pesca, la quale vi entra solo per incidenza.

Dopo ciò, non ho altro a dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Morrone ha la parola.

MORRONE. Io accetto la proposta fatta dall'onorevole Pierantoni, e domando la soppressione di questo articolo.

Nondimeno farò un' altra ipotesi che mi permetterò di chiamare subordinata. Si ritenga pure questo articolo; dovrà rimanere interamente come sta? Mi pare di no.

Già fu fatta l'osservazione che, trattandosi di scrivere un articolo di legge, si intende che si debba avere riguardo agli interessi generali. Ma oltre a questa osservazione ve n'è un'altra che mi pare più grave, ed è questa: l'articolo vorrebbe che le concessioni fossero subordinate alle condizioni necessarie affin di assicurare l'effettuazione del costante esercizio della intrapresa, per cui una concessione sia stata accordata. In questa formola è incluso il concetto che l'amministrazione pubblica debba prendere una ingerenza nella industria del concessionario; e quel che è più, una ingerenza per virtù di contratto.

Ora, questa ingerenza non potrebbe non farla considerare come parte contraente. Ebbene, essendo così la cosa, nella esecuzione delle clausole del contratto sta la regola del divieto comune, cioè la condizione risolutiva, che è sottintesa nei contratti bilaterali.

L'amministrazione pubblica direbbe all'individuo o all'ente contraente: voi avete voluto la concessione per una data industria, ebbene, voi eserciterete la vostra industria in questo od in quel modo; io vigilerò, e se non farete quello che vi ho imposto col contratto, esso sarà sciolto.

Ma questo non è tutto. Lo Stato vorrebbe imporre per via della concessione l'obbligo del costante esercizio della intrapresa per la quale fu accordata.

Ma se la intrapresa dovesse riuscire a pura perdita, con quale criterio se ne verrebbe a pretendere la continuazione?

Si supponga inoltre che vi fosse un corrispettivo. Allora l'amministrazione sarebbe una delle due parti contraenti. Ebbene, si deve lasciare al concessionario la libertà d'azione. Volete voi saperne di più rispetto alla industria? E se io, dice il concessionario, ho mal calcolato, se ho preveduto un avvenire il quale poi non si è verificato, verrete voi a dirmi: continuate la vostra industria?

Come dunque si potrà, non dico formulare un contratto, ma risolvere una questione al contratto relativa?

Io non ho bisogno di dire che la condizione risolutiva è sottintesa nei contratti bilaterali. E ripeto, se si tratta di una concessione la quale dà un corrispettivo, voi avete due parti contraenti. Sarebbe strano che uno dei contraenti avesse la facoltà di rendersi giudice e parte.

Per la qual cosa pare a me che, anche quando la Camera non volesse accettare la proposta dell'onorevole Pierantoni, debba degnarsi di considerare se, per avventura, l'articolo, quale è scritto, possa corrispondere allo scopo a cui tende la legge.

Finirò con un'osservazione la quale mi è suggerita dalle ultime parole dell'onorevole Randaccio.